



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia
ASST Garda

CONVENZIONE PER ATTIVITA' ASSISTENZIALI, FORMATIVE E DI RICERCA TRA L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA E L'AZIENDA SOCIO SANITARIA TERRITORIALE DEL GARDA - OSPEDALE DI INSEGNAMENTO PER LA GENETICA MEDICA

L'Università degli Studi di Brescia (d'ora in poi "Università"), codice fiscale n. 98007650173, rappresentata dal Magnifico Rettore, Prof. Francesco Castelli, domiciliato per la carica in Brescia, Piazza Mercato n.15, PEC ammcentr@cert.unibs.it

e

L'Azienda Socio Sanitaria Territoriale del Garda – Ospedale di Insegnamento (d'ora in poi "Azienda"), codice fiscale n. 03775660982 rappresentata dalla Direttrice Generale, Dr.ssa Roberta Chiesa, domiciliata per la carica a Desenzano del Garda (BS), Località Montecroce, PEC: protocollo@pec.asst-garda.it,

e

Premesso che:

- l'Accordo Quadro per attività assistenziali, formative e di ricerca tra l'Università degli Studi di Brescia, e l'ASST del Garda, approvato dal Senato Accademico il 28 luglio 2022 con delibera n. 199/2022 prot. n. 223298, prevede all'art. 1 comma 4: *“Le parti si impegnano a rivedere ed aggiornare il contenuto del presente accordo quadro nel caso in cui vengano emanate disposizioni nazionali e/o regionali integrative o modificative a quanto qui pattuito. Previa intesa tra le Parti, l'accordo è comunque suscettibile di aggiornamento in corso di validità, anche in relazione a possibili*



variazioni organizzative” e che si è reso necessario, pertanto, sottoscrivere l’atto di aggiornamento, con il quale si prende atto delle nuove disposizioni previste dalla DGR XI/7437 del 30 novembre 2022 “Protocollo d’Intesa tra la Regione Lombardia e le Università Lombarde sedi delle Facoltà di Medicina e Chirurgia ai sensi dell’art. 29 L.R. 30/12/2009 n. 33 e s.m.i. per lo svolgimento di attività assistenziali, didattiche, formative e di ricerca;

- l’attuazione dell’Accordo Quadro, aggiornato come sopra, prevede, nel rispetto delle reciproche finalità e autonomie, il convenzionamento della Dr.ssa Eleonora Marchina, Ricercatore universitario del Settore Scientifica Disciplinare Genetica Medica – MED/03 presso il Polo Oncologico del Presidio Ospedaliero di Manerbio a decorrere dal 27 maggio 2024;

- è attualmente in vigore la Convenzione tra l’Università degli Studi di Brescia, l’ASST del Garda – Ospedale di Insegnamento e l’ASST di Crema che ha previsto lo svolgimento di attività assistenziali, formative e di ricerca per la Dr.ssa Eleonora Marchina rispettivamente per numero 12,5 ore e per numero 10 ore settimanali;

- con nota prot. n. 298304 del 18 novembre 2024 la Dottoressa Eleonora Marchina ha comunicato all’ASST di Crema l’intenzione di cessare dal rapporto convenzionale a decorrere dal 31 dicembre 2024;

- con nota prot. n. 310027 del 5 dicembre 2024 il Magnifico Rettore dell’Università di Brescia ha comunicato a entrambi le ASST la cessazione del rapporto convenzionale della Dottoressa Eleonora Marchina

si concorda che:

Art. 1



Al fine di consentire la continuità assistenziale, formativa e di ricerca presso l'ASST del Garda – Ospedale di Insegnamento, a decorrere dal 1 gennaio 2025 per un triennio, la Dr.ssa Eleonora Marchina, è convenzionata in qualità di Dirigente medico presso il Polo Oncologico del Presidio Ospedaliero di Manerbio dell'ASST del Garda – Ospedale di Insegnamento, e pertanto, per lo svolgimento delle attività assistenziali, la stessa è soggetta ai diritti e doveri previsti dalla normativa vigente e dalle disposizioni dei vigenti CCNL per il personale dirigente medico di pari qualifica, fatta salva la normativa riguardante lo stato giuridico del personale universitario secondo il combinato disposto di cui al DPR 382/80 e alla L. 240/2010 ed è tenuta ad operare in conformità con la legislazione vigente, nel rispetto dell'Accordo Quadro e dell'atto di aggiornamento dello stesso stipulato con l'ASST del Garda e del suo Ordinamento.

Art. 2

Ai sensi dell'art. 28 della L.R. n. 33/2017, la ricercatrice convenzionata, in coerenza con il proprio stato giuridico, esercita funzioni assistenziali inscindibili da quelle di insegnamento e ricerca. L'impegno orario della ricercatrice convenzionata, onnicomprensivo delle funzioni assistenziali, di insegnamento e di ricerca, è pari al 60% di quello del corrispondente personale ospedaliero.

La presenza all'interno delle strutture ospedaliere è rilevata attraverso i sistemi elettronici adottati nelle strutture; tale rilevazione ha lo scopo di certificare l'effettiva presenza fisica nel perimetro della struttura sanitaria e l'assolvimento degli adempimenti previsti dalla legislazione vigente. La rilevazione e il controllo dell'orario all'interno della struttura ospedaliera sono effettuati dalla ASST. L'orario di attività della ricercatrice convenzionata è articolato nel rispetto della programmazione delle attività assistenziali e delle connesse attività di didattica e di ricerca nonché del piano di lavoro della struttura convenzionata.



Art. 3

La Dr.ssa Eleonora Marchina sarà dotata di badge magnetico di rilevazione presenze e di apposito tesserino di riconoscimento fornito dall'ASST. La rilevazione delle presenze, compresa la fruizione delle ferie maturate, verrà effettuata su base mensile e seguirà il medesimo iter anche autorizzatorio previsto per il personale ospedaliero. In caso di malattia sarà onere della Dr.ssa Eleonora Marchina fornire copia del relativo certificato al competente ufficio dell'ASST per il corretto inserimento della causale di assenza. La Dr.ssa Eleonora Marchina sarà ammessa ad usufruire dei servizi erogati al personale ospedaliero, compreso il parcheggio auto e il servizio mensa, alle stesse condizioni previste per il personale dipendente. In caso di infortunio occorso alla Dr.ssa Eleonora Marchina nella struttura dell'ASST, la stessa dovrà presentare al competente ufficio la denuncia di infortunio secondo la prevista modulistica e la ASST provvederà ad effettuare le comunicazioni all'INAIL e all'Università nei tempi e nei modi stabiliti dalla normativa vigente. Alla Dr.ssa Eleonora Marchina sono assicurate da parte della ASST, esclusivamente per le attività svolte nei locali e negli spazi della medesima, le misure generali e specifiche per la protezione della salute dei lavoratori nonché gli ulteriori adempimenti che la legislazione in materia di prevenzione, sicurezza e tutela della salute pone a carico del datore di lavoro, ivi compresa la sorveglianza sanitaria. La ASST comunica periodicamente all'Università i risultati della sorveglianza sanitaria garantita alla Dr.ssa Eleonora Marchina. La ASST garantisce alla Dr.ssa Eleonora Marchina l'esercizio della libera professione intramuraria nell'ambito e nei limiti delle norme di legge, contrattuali e aziendali che la regolamentano. È fatto obbligo alla Dr.ssa Eleonora Marchina di stipulare, con oneri a proprio carico, adeguata polizza di assicurazione della Responsabilità Civile per colpa grave derivante dal servizio assistenziale svolto presso la ASST.



Art. 4

L'attività assistenziale e gestionale della ricercatrice convenzionata è sottoposta a verifiche periodiche, con la stessa metodologia prevista per il personale ospedaliero, così come stabilito dalla normativa vigente e secondo i sistemi di valutazione adottati dalla ASST (valutazione individuale annuale). Gli obiettivi sono fissati prima dell'esercizio dal Direttore Generale, sentito il Responsabile del Dipartimento assistenziale afferente e devono essere formalmente assegnati con esplicitazione dei rispettivi indicatori e target di riferimento. Eventuali valutazioni negative sono oggetto di esame congiunto tra il Direttore Generale dell'Azienda e il Rettore dell'Università che individuano, di comune accordo gli eventuali provvedimenti conseguenti.

Art. 5

Nel rispetto dell'art. 6 del D.Lgs. 517/1999 e dell'art. 31 della L.R. n. 33/2017, al personale universitario convenzionato è riconosciuto, nell'ambito delle vigenti norme di legge e contrattuali, oltre alla retribuzione corrisposta dall'Università, un trattamento aggiuntivo coerente con l'incarico conferito e con le connesse responsabilità, per quanto necessario a rendere il trattamento economico complessivo allineato a quello dei dirigenti del servizio sanitario regionale di pari incarico.

È altresì riconosciuto un trattamento economico aggiuntivo in relazione all'effettivo raggiungimento dei risultati ottenuti nell'attività assistenziale, pari all'intera retribuzione di risultato così come disciplinata dalla struttura sanitaria, nel rispetto dei vincoli contrattuali della sanità pubblica.

L'indennità di esclusività è riconosciuta a coloro che abbiano optato per l'attività professionale *intramoenia* subordinatamente al rispetto delle disposizioni di legge in materia di incompatibilità.



Poiché il trattamento economico potrebbe variare nel tempo in relazione a rinnovi contrattuali e ad altre disposizioni di legge la ASST si impegna a comunicare tempestivamente le eventuali variazioni intervenute ai fini dell'adeguamento stipendiale. La ASST si impegna altresì a comunicare, con cadenza mensile, all'Università degli Studi di Brescia le eventuali competenze accessorie spettanti.

Art. 6

Il presente accordo decorrerà dal 1^a gennaio 2025 sino al 31 dicembre 2027.

Ciascuna delle parti potrà recedere dal medesimo accordo con preavviso scritto di almeno 60 giorni, da comunicarsi con PEC. In tal caso nulla sarà dovuto ad alcun titolo fermo il diritto agli eventuali compensi già maturati.

È prevista la decadenza di diritto qualora risulti incompatibile con disposizioni normative successive.

Art. 7

Il foro competente per qualsiasi controversia che dovesse insorgere in relazione all'interpretazione o all'esecuzione della presente convenzione è il Foro di Brescia.

Art. 8

Le parti danno atto di aver preso visione dei rispettivi Codici Comportamentali e dei Piani Triennali di Prevenzione della Corruzione/sezione PIAO, resi consultabili nei corrispondenti siti aziendali, e d'impegnarsi a tenere comportamenti conformi alle previsioni in essi contenute. Le parti sono consapevoli che le relative violazioni costituiranno inadempimento contrattuale, sanzionabile in misura proporzionale alla gravità, sino alla risoluzione del presente contratto.

Le parti, sempre in relazione alla sopra richiamata normativa, danno atto del dovuto rilievo da attribuirsi ad eventuali situazioni di conflitto di interessi e si impegnano reciprocamente a dare evidenza del sussistere e dell'insorgere di tali fattispecie.



Art. 9

Tutti i dati personali comunicati da ciascuna Parte sono lecitamente trattati sulla base del presupposto di liceità enunciato all'articolo 6 par. 1, lett. b) del Regolamento UE 679/2016. Con la sottoscrizione della presente Convenzione, ciascuna Parte dichiara di essere informata sull'utilizzo dei propri dati personali funzionali alla stipula ed alla esecuzione del rapporto contrattuale in essere tra le medesime Parti. Tali dati potranno altresì essere comunicati a terzi in Italia e/o all'estero anche al di fuori dell'Unione Europea, qualora tale comunicazione sia necessaria in funzione degli adempimenti, diritti e obblighi, connessi all'esecuzione della presente Convenzione. Le Parti prendono altresì atto dei diritti a loro riconosciuti dalla vigente normativa in materia.

Art. 10

Per tutto quanto non previsto dalla presente convenzione si rinvia alla normativa vigente.

Art. 11

Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/86 n. 131 e qualora ne venisse richiesta la registrazione, le spese saranno a carico della parte che avrà reso necessario tale adempimento.

L'imposta di bollo è assolta in modo virtuale dall'ASST del Garda, giusta autorizzazione n. 2648 del 13/01/2016 Ufficio Territoriale Montichiari. L'importo dell'imposta di bollo verrà equamente suddiviso tra le parti. L'Università degli Studi di Brescia si impegna a corrispondere all'ASST del Garda, entro 30 giorni dall'emissione della fattura elettronica, l'importo di € 16,00. La fattura elettronica inviata sarà corredata da avviso di pagamento con specifico codice IUUV.



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI BRESCIA

Sistema Socio Sanitario



Regione
Lombardia

ASST Garda

Letto, confermato e sottoscritto digitalmente.

Per l'UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI BRESCIA

IL RETTORE

Prof. Francesco Castelli

[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Firmato digitalmente da Francesco Castelli
Data: 20.12.2024 08:06:52 CET
Organizzazione: UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI BRESCIA/0177371017

Per l'ASST DEL GARDA - OSPEDALE DI INSEGNAMENTO

LA DIRETTRICE GENERALE

Dr.ssa Roberta Chiesa

[F.to digitalmente ex art. 24 D.Lgs 82/05]

Firmato da:
ROBERTA CHIESA
Codice fiscale: CHSRRT62E70A794H
Valido da: 10-03-2022 09:39:43 a: 10-03-2025 01:00:00
Riferimento temporale 'SigningTime': 08-01-2025 10:32:24
Motivo: Approvo il documento

UOC Sanità e Supporto alla Struttura di Coordinamento della Didattica

Il Responsabile del Procedimento

Anna M. Longobardi attesta la regolarità e legittimità del presente provvedimento